

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4796 del 18/10/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETÀ IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "RUSTIGAZZO" (codice agglomerato APC0350/ PC 350) IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4947 del 18/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETÀ IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "**RUSTIGAZZO**" (codice agglomerato **APC0350/ PC 350**) IN COMUNE DI **LUGAGNANO VAL D'ARDA** (PC).

#### LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e previsto che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;
- con DGR n° 569/2019 la Regione ha precisato che le AUA relative agli scarichi provenienti da agglomerato devono essere rilasciate dall'ARPAE-SAC;

**Vista** l'istanza del 23/04/2018, prot. n° RT 6062-2018-P (acquisita agli atti il 07/05/2018 con prot. n° PG/2018/7348) presentata dalla Società IRETI S.P.A. ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Rustigazzo**" (codice agglomerato **APC0350/ PC 350**) in Comune di **Lugagnano Val d'Arda**;

**Riscontrato** che l'istanza è stata presentata per conseguire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 3 scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

**Vista** la nota 24/05/2018, prot. n° PG/2018/8388, con la quale ARPAE informava la Società IRETI S.P.A. che mancavano i presupposti per l'avvio del procedimento in assenza di una nuova programmazione da parte di ATERSIR, in quanto una delle e 3 reti fognarie dell'agglomerato in argomento risulta priva di impianto di trattamento;

**Vista** la DGR 569/2019 con la quale la Regione Emilia Romagna ha aggiornato l'elenco degli agglomerati tra i quali risulta anche quello di "Rustigazzo";

**Verificato** che:

- l'agglomerato "**Rustigazzo**" (codice agglomerato **APC0350/ PC 350**) in Comune di **Lugagnano Val d'Arda**, costituito da un totale di 182 abitanti, è servito da n° 3 reti fognarie di acque reflue urbane come di seguito:
- rete fognaria "**Rustigazzo 1**": serve 69 abitanti (40 residenti e 20 fluttuanti), non raccoglie acque reflue industriali né assimilate alle domestiche, è dotata di un impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff avente potenzialità di progetto pari a 150 A.E. in funzione dal 1975; lo scarico (n° **033026/004** catasto scarichi) recapita nel corpo idrico superficiale "canale" afferente al Torrente Chero, così come lo scolmatore by pass di testa impianto;
- rete fognaria "**Rustigazzo 2**": serve 68 abitanti (58 residenti e 10 fluttuanti), non raccoglie acque reflue industriali né assimilate alle domestiche, è dotata di un impianto di trattamento costituito da una fossa Imhoff avente potenzialità di progetto pari a 150 A.E. in funzione dal 1995; lo scarico (n° **033026/003** catasto scarichi) recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Riazolo", così come lo

scolmatore by pass di testa impianto;

- rete fognaria "**Rustigazzo 3**": serve 45 abitanti, non raccoglie acque reflue industriali né assimilate alle domestiche, non è dotata di un impianto di trattamento; lo scarico (n° **033026/009** catasto scarichi) recapita nel corpo idrico superficiale canale afferente al "Torrente Chero";

**Considerato** che l'intero agglomerato di Rustigazzo non risulta adeguato alla normativa vigente in quanto una rete fognaria (Rustigazzo 3) non è servita da alcun impianto di trattamento;

**Considerato** che malgrado l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 preveda che le Autorizzazioni Uniche Ambientali abbiano durata di 15 anni, la D.G.R. n. 201/2016 «Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"» ha previsto che lo scarico in argomento venga adeguato entro il 31/12/2030 con la conseguenza che, entro tale termine, dovrà essere modificato l'attuale regime autorizzativo a seguito di apposita istanza;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006, recante "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56 (art. 1, comma 89) "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura dell'agglomerato "**Rustigazzo**" (codice agglomerato **APC0350/ PC 350**) in Comune di **Lugagnano Val d'Arda**;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rilasciare** in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) - avente sede legale in Comune di Genova, Via Piacenza n° 54, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Rustigazzo**" (codice agglomerato **APC0350/ PC 350**) in Comune di **Lugagnano Val d'Arda**. Tale autorizzazione, con **validità fino al 31/12/2030**, comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

2. **di impartire**, per i n° 3 scarichi di acque reflue urbane come di seguito:

1. scarico della rete fognaria "Rustigazzo 1" (n° **033026/003** catasto scarichi), avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale" afferente al Torrente Chero;
2. scarico della rete fognaria "Rustigazzo 2" (n° **033026/004** catasto scarichi), avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Riazzolo"
3. scarico della rete fognaria "Rustigazzo 3" (n° **033026/009** catasto scarichi), avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale" afferente al Torrente Chero;

le seguenti prescrizioni:

- a) gli scarichi delle reti fognarie "Rustigazzo 1" e "Rustigazzo 2" dovranno rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:
  - Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque  $\leq 200$  mg/l;
  - BOD<sub>5</sub> (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque  $\leq 250$  mg/l;
  - COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque  $\leq 500$  mg/l;
- b) il punto di prelievo fiscale, a valle delle fosse Imhoff, dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte dei sistemi di trattamento;
- c) lo scarico della rete fognaria "Rustigazzo 3" dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- d) sugli scarichi delle reti "Rustigazzo 1" e "Rustigazzo 2" dovranno essere effettuati, almeno con cadenza annuale, autocontrolli analitici delle acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento con la caratterizzazione, mediante un campionamento medio composito nell'arco delle 3 ore, dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali e COD;
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
- f) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, nel quale allegare i certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui alla lettera d) e sul quale annotare:
  - i dati relativi alla manutenzione/verifiche delle reti fognarie e delle fosse Imhoff;
  - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - quanto previsto alla successiva lettera g);
- g) gli scolmatori by pass di testa impianto si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera d);
- h) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alle reti fognarie o agli impianti di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. e al Comune di Lugagnano Val d'Arda, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo che:**

- qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

**4. di dare atto che:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale scadrà il **31/12/2030** e che entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico (previa presentazione di domanda) in linea con i programmi approvati dall'ATERSIR in base alle disposizioni di cui alle D.G.R. n° 201/2016 e 569/2019;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Società IRETI S.P.A., all'AUSL, al Comune di Lugagnano Val d'Arda ed alla Sezione Provinciale dell'ARPAE di Piacenza.

firmato digitalmente  
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
(Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**